

IL CASO.it

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

SENTENZA CIVILE  
**NO 644**

**NO 644**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
I Sezione Civile

Depositata il

**23 MAG. 2007**

Composta dai Magistrati:

- dott. Leonardo de Robertis - Presidente
- dott. Pietro Campanile - Consigliere
- dott. Ornella D'Orazi - Consigliere rel.

R.G. N° 1261/03  
Cron. N° 2062  
Rep. N° 833

ha pronunciato la seguente

R. SEZ. N°

**SENTENZA**

R.G.I. N°

nel procedimento n. 1261/2003 R.G.

*promosso da:*

Fallimento Società occulta tra [redacted]  
e [redacted], in persona del curatore dott.  
Massimo Sartori

OGGETTO:  
Opposizione a  
sentenze dichiarative di fallimento

Fallimento [redacted] s.r.l., in persona del curatore dott. Massimo Sartori e quest'ultimo in proprio, rapp.ti e difesi dal prof. avv. Paolo Felice Censoni ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Bologna, Via San Gervasio n.8

Minuta depositata il **8 MAG. 2007**

APPELLANTI

*nei confronti di*

[redacted], rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Francesco Fimmanò del foro di Napoli e Sergio Pacifico del foro di Bologna ed elett.te dom.to



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 4 il **05-06-2007** Serie **4** al N. **4604**

Corrisposte Euro **171,72** Prot. N. ....

L'OPERAI...  
Patrizia VESPA

presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via  
Castiglione n.41

#### APPELLATO APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto : appello avverso sentenza del Tribunale  
di Bologna in data 27 marzo 2003 in materia di op-  
posizione a sentenza dichiarativa di fallimento

#### Conclusioni

Gli appellanti chiedono sia confermata la sentenza  
dichiarativa di fallimento del Tribunale di Bologna  
n. 14117 del 4/10/2001; sia dichiarata inammissibi-  
le e improcedibile per carenza di legittimazione  
passiva la domanda di risarcimento danni nei con-  
fronti del dott. Massimo Sartori; sia rigettato  
l'appello incidentale, con vittoria delle spese dei  
due gradi del giudizio.


L'appellato appellante incidentale chiede, in par-  
ziale riforma della sentenza, la condanna dei Fal-  
limenti [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED],  
in solido, al risarcimento di tutti i danni, patri-  
moniali e morali, subiti dall'appellato per effetto  
della illegittima declaratoria di fallimento, quan-  
tificabili nella misura di almeno euro 1.032.913,79  
o, comunque, nella misura maggiore o minore deter-  
minata nel corso del primo grado; accertarsi la re-



IL CASO.it

sponsabilità ex art. 2043 c.c. del dott. Massimo Sartori in proprio, sotto il profilo della violazione del precetto del *neminem laedere*, per aver provocato, con il suo comportamento, doloso o comunque gravemente colposo, calunnioso e diffamatorio, danni gravi all'avv. Agostino Somma sul piano patrimoniale, biologico, della professionalità, dell'immagine e della reputazione; per l'effetto condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni quantificabili nella misura di almeno 826.331,00 o, comunque, nella misura maggiore o minore determinata in corso di causa; condannarsi i convenuti, in solido, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12/6/2003 il Fallimento della società occulta Santandrea Cristina e Somma Agostino e dei soci  e   e il Fallimento della s.r.l. , entrambi in persona del curatore dott. Massimo Sartori e quest'ultimo in proprio hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/3/2003 che, in accoglimento dell'opposizione proposta da , aveva revocato la dichiarazione di fallimento della società occulta tra



Santandra Cristina e Somma Agostino e del socio Somma Agostino; rigettato tutte le altre domande proposte dall'opponente e compensato interamente le spese di giudizio tra le parti.

Il Tribunale osservò

- 1) Il curatore dei Fallimenti della s.r.l. [redacted] - fallita in data 18/6/1998 - e di [redacted] - fallita in proprio in applicazione dell'art.2497 II comma c.c. in data 22/10/1998 - aveva presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento della società di fatto tra [redacted] e [redacted] Cristina, assumendo l'esistenza di una società capogruppo Holding la quale controllava numerose società che sfruttavano i marchi e l'immagine della stilista [redacted] e che aveva gestito l'insolvenza, attraverso le vicende legate ai trasferimenti dei marchi, della società fallita;
- 2) In seguito a decreto 21/28 settembre 2001 della Corte di Appello di Bologna, di accoglimento del reclamo proposto dalla Curatela avverso il decreto del Tribunale di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4/10/2001, a-



**IL CASO.it**

veva dichiarato il fallimento della società occulta tra ~~Andrea Cristofa~~ (già dichiarata fallita) e ~~Luca Cristofa~~, nonché di quest'ultimo personalmente, in quanto società di fatto holding, capogruppo di società dirette allo sfruttamento dei marchi e dell'immagine della stilista ~~Roberta Cristofa~~ e con attività diretta alla gestione dell'insolvenza delle società del gruppo ( in particolare della ~~Roberta Cristofa s.r.l.~~);

- 3) dalle risultanze documentali emergeva in modo inconfutabile che ~~Roberta Cristofa~~ e ~~Luca Cristofa~~ avevano creato, in forma societaria, una struttura imprenditoriale per gestire congiuntamente la s.r.l. ~~Roberta Cristofa~~. Il ~~Luca Cristofa~~, tramite le società a responsabilità limitata ~~Roberta Cristofa~~ e ~~Luca Cristofa~~, entrambe da lui possedute, aveva acquistato le quote di capitale della s.r.l. ~~Roberta Cristofa~~ al prezzo di L.180.500.000; proceduto all'acquisto dei crediti della suddetta società per un totale di L.680.351.385 - di cui L. 580.500.000 procurategli dalla ~~Roberta Cristofa~~ grazie al corrispettivo versato per il pagamento delle quote della s.r.l. ~~Roberta Cristofa~~ e al mutuo di

L.400.000.000 concesso dalla s.r.l. ~~Robin Hood~~ su garanzia ipotecaria; costituito in data 30/9/1997, insieme alla ~~Antenna~~, la s.r.l. ~~Antenna~~ sulla quale aveva dirottato tutti i clienti della società fallita e i pagamenti ancora da riscuotere. Le operazioni compiute dal ~~Antenna~~ sul capitale della ~~Antenna~~ dopo il manifestarsi dell'insolvenza avevano quindi evidenziato il preciso disegno di lasciar fallire la società e di far confluire le sue attività su persone giuridiche delle quali il ~~Antenna~~ era socio. L'assunto dell'opponente secondo cui egli avrebbe agito nell'ambito dell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dalla ~~Antenna~~ era smentito dall'intreccio delle operazioni finanziarie con la stessa ~~Antenna~~ intervenute, dalla mancata esteriorizzazione ai terzi del rapporto professionale, dal rilevante apporto personale del ~~Antenna~~ alla gestione dell'insolvenza della ~~Antenna~~, consistito nel conferimento in danaro della somma di L.100.000.000. Ulteriori indici dell'esistenza del rapporto sociale andavano ricercati nell'operatività congiunta sul conto 592130-2

**IL CASO.it**

la cui provvista era costituita dalle rimesse dei clienti della ~~XXXXXX~~ e nell'attività di intervento con gli istituti di credito, con i dipendenti e con i fornitori delle società controllate alla fine del 1997 e per gli anni 1998 e 1999. L'attività svolta dal ~~XXXXXX~~ doveva quindi ricondursi alla direzione unitaria delle attività produttive e finanziarie delle società del gruppo, direttamente investite dalle decisioni assunte dal ~~XXXXXX~~ senza l'operatività di alcuno schermo sociale. La società di fatto tra ~~XXXXXX~~ e ~~XXXXXX~~ era holding operativa non solo della ~~XXXXXX~~ ma anche delle altre società costituite per la gestione dei marchi e della rete commerciale originariamente facente capo alla società fallita;

- 4) Sebbene la sussistenza della società di fatto, holding operativa non solo della ~~XXXXXX~~, destinata all'insolvenza, ma anche di tutte le altre società costituite dalla ~~XXXXXX~~ e dal ~~XXXXXX~~ per la gestione dei marchi e della rete commerciale originariamente facente capo alla società fallita, fosse incontestabile, tuttavia non poteva condividersi l'operazione interpre-

tativa suggerita dalla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 22 L.F., al fine della dichiarazione di fallimento della società occulta. La Corte aveva, infatti, compiuto una inammissibile saldatura tra la titolarità esclusiva della partecipazione, prevista dall'art.2947 II comma c.c. e il fenomeno dell'abuso della personalità giuridica, mentre dovevano tenersi ben presenti le connotazioni di alterità e di autonomia della Holding e considerare autonomamente la sua situazione di insolvenza;

- 5) L'esistenza di un unico centro di interessi rappresentato dalla società di fatto non consentiva di imputare alla stessa la responsabilità dell'insolvenza altrui per effetto di una interpretazione lata ed estesa degli artt. 2947 II comma c.c. e 146 L.F. e quand'anche fosse stata provata la partecipazione totalitaria della holding e superato lo schermo della formale iscrizione al libro soci, in ogni caso non era stata verificata l'esistenza di obbligazioni inadempite nel periodo;
- 6) La domanda di risarcimento danni ex art.2043 c.c., proposta dall'opponente nei confronti del curatore in proprio, era infondata, essen-



dosi la curatela fallimentare attenuta a criteri di assoluta coerenza e diligenza professionale, in un contesto, peraltro, nel quale, essendo richiesta la soluzione di problemi di particolare difficoltà, la responsabilità avrebbe dovuto valutarsi secondo gli estremi del dolo e della colpa grave, certamente non sussistenti nel caso concreto.

IL CASO.it

Parte appellante ha dedotto

- il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza della società di fatto holding tra ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ e tuttavia aveva escluso che tale società potesse essere considerata responsabile di parte delle obbligazioni della ~~XXXXXXXXXX~~, quale unico socio ovvero come impresa collaterale, in base alla considerazione che la società di fatto non era stata mai iscritta al libro soci della società fallita e non poteva quindi considerarsi "unico quotista" ai sensi dell'art.2497 c.c. Siffatta conclusione era priva di fondamento, in quanto, una volta riconosciuta l'esistenza della società di fatto holding ad oggetto la direzione unitaria delle attività produttive e finanziarie delle società del gruppo via via



- costituite dal [redacted] e dalla [redacted] per la gestione dei marchi e della rete commerciale originariamente facenti capo alla [redacted] [redacted], era ovvio che tale società fosse "unico quotista" e che fosse applicabile l'art.2497 c.c., essendo scontato che una società occulta per definizione non avrebbe potuto essere iscritta formalmente nel libro soci ed essendo peraltro certo che i soggetti iscritti nel libro soci della [redacted] altri non erano che prestanomi della società di fatto, portatori non di interessi propri ma di interessi altrui. La società occulta [redacted] - [redacted] non perdeva la connotazione di alterità e di autonomia per il fatto di essere unico quotista della [redacted] ma rispondeva delle obbligazioni della stessa e delle proprie come autonomo soggetto di diritto, conformemente al paradigma di cui all'art.2497 c.c.;
- la situazione ipotizzata corrispondeva esattamente a quella individuata dalla Suprema Corte come "impresa collaterale", gestita dalla società di fatto tra i soci di una o più società di capitali, centro di imputazione di atti e



**IL CASO.it**

di attività distinto dalla società di capitali ma che, in caso di fallimento di questa, poteva essere dichiarata fallita nel caso in cui la situazione di insolvenza fosse originata dalla propria autonoma attività e da obbligazioni da essa stessa contratte ( Cass. 19/11/1981 n. 6151 e Cass. 10/8/1990 n.8154). Secondo tale orientamento la fallibilità della società di fatto tra soci della società di capitali poteva dunque dipendere dalla presenza della fattispecie di cui all'art.2362 c.c. ovvero dallo svolgimento da parte della società di fatto "a latere" di autonoma attività. Nel caso concreto, entrambe le condizioni erano sussistenti: la prima, in quanto la ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ era appartenuta alla società di fatto tra il Somma e la Santandrea, con la conseguenza che delle obbligazioni dalla prima contratte e rimaste inadempite doveva rispondere la società di fatto socio unico della società di capitali, soggetta a fallimento in quanto impresa commerciale e con essa i soci illimitatamente responsabili ( non senza tralasciare di considerare che nella fattispecie la società di fatto socio unico aveva contratto obbli-



gazioni del tutto autonome da quelle della società partecipata, obbligazioni mai soddisfatte come quelle assunte con l'agente per la Campania [redacted] s.a.s.); la seconda, in quanto il [redacted] e la [redacted] avevano posto in essere atti negoziali di vario tipo diretti allo sfruttamento dei marchi e dell'immagine della [redacted], svuotando il patrimonio delle società del gruppo ormai insolventi e acquisendo risorse per quelle sane e per la società di fatto holding, arrecando in tal modo danni alla società fallita e ai creditori di questa. L'inadempimento delle obbligazioni derivate ex art.2362 c.c. e di quelle derivate alla società di fatto dal comportamento dei suoi soci costituiva insolvenza e doveva condurre alla dichiarazione di fallimento;

- l'interpretazione data dal Tribunale al concetto di "appartenenza" delle quote sociali mancava di chiarezza. Se il Tribunale, infatti, intendeva riferirsi al nuovo testo dell'art.2947 c.c. l'esito interpretativo doveva essere contrario, essendo prevista dalla norma la responsabilità in solido verso i cre-



ditori sociali non solo delle società controllata e controllante ma anche di chiunque avesse preso parte al fatto lesivo ovvero ne avesse tratto consapevolmente beneficio;

**IL CASO.it**

- l'affermazione del Tribunale secondo cui non era stata verificata l'esistenza di obbligazioni rimaste inadempite nel periodo in cui la società di fatto era unico socio della società di capitali era smentita dallo stato passivo del Fallimento nel quale i crediti ammessi per € 73.452,72 in privilegio e per € 532.248,79 erano in gran parte crediti ammessi anche nel passivo del Fallimento  , fatti valere in forza dell'art.2497 c.c. e rimasti inadempiti;
- il giudizio di opposizione al fallimento dichiarato a norma dell'art.22 comma 3° L.F. non poteva trasformarsi in un giudizio di impugnazione della decisione della corte d'appello e gli accertamenti di fatto e le valutazioni giuridiche operate da quest'ultima rappresentavano un limite invalicabile a cui il giudice del rinvio non poteva che adeguarsi;
- la domanda proposta nei confronti del Curatore personalmente, rigettata dal Tribunale, avreb-



be dovuto essere invece dichiarata inammissibile o improponibile;

- ingiusta era la compensazione delle spese del giudizio nei confronti del Curatore in proprio.

Si è costituito , proponendo appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del Curatore personalmente. L'appellato ha in proposito dedotto che la comprovata inesistenza di obbligazioni contratte dal  rimaste inadempite era la dimostrazione che il Curatore nel presentare l'istanza di fallimento aveva agito senza la normale prudenza.

La causa, trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 22 novembre 2005 con assegnazione dei termini per le conclusioni e le repliche, veniva posta definitivamente in decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, all'udienza del 30 gennaio 2007.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli, principale e incidentale, sono infondati e devono essere rigettati.



## IL CASO.it

Deve premettersi che resta definitivamente accertata l'esistenza della società di fatto tra ~~Antonio~~ ~~Luca Cristofari~~ e ~~Antonio Cristofari~~ avente ad oggetto la direzione e la gestione unitaria delle attività produttive e finanziarie, dei marchi e della rete commerciale della s.r.l. ~~Antonio Cristofari~~. L'appello incidentale è rivolto, infatti, esclusivamente al mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del Curatore, sebbene in comparsa di risposta l'appellato abbia diffusamente criticato la sentenza nella parte in cui veniva riconosciuta l'esistenza della società di fatto e nella parte in cui non era accolta la tesi della prestazione professionale.

Il definitivo accertamento della gestione in forma societaria dell'attività di impresa non implica tuttavia il riconoscimento della fallibilità della società occulta e del socio illimitatamente responsabile ~~Antonio Cristofari~~ (richiesto in estensione del Fallimento della s.r.l. ~~Antonio Cristofari~~ dal Curatore di quest'ultimo) sia sotto il profilo dell'unico azionista ex art.2362 c.c. sia sotto il profilo dell'impresa collaterale cd. "fiancheggiatrice". Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, deve osservarsi che la teoria dell'impresa fiancheggiatri-

ce - che rappresenta la trasposizione della teoria dei gruppi di società all'interno della quale venne elaborata per la prima volta la figura della holding \_ persona fisica dalla nota sentenza "Caltagirone" (Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439, in Giur. it., 1990, I, 1, 713) - consente di imputare al socio di larga maggioranza che controlla una pluralità di società un'autonoma attività d'impresa (quella della holding) che lo stesso deve aver posto in essere spendendo il proprio nome e perseguendo un risultato economico distinto da quello delle società controllate.

La spendita del nome e l'attitudine a produrre un autonomo risultato economico devono essere requisiti entrambi presenti per la configurabilità della holding di tipo personale, cioè di persona fisica (o società di fatto) che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie e svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio).

E' quindi necessaria l'esplicazione di atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio e fonte



**IL CASO.it**

di responsabilità diretta per il loro autore, unitamente allo svolgimento di attività che presenti obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e per le sue componenti.

Cassazione civile , sez. I, 09 agosto 2002, n. 12113 in Giur. comm. 2004, II, 15

La figura della holding è stata, infatti, tenuta distinta dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata dalla figura del socio "tiranno" sia sotto il profilo della spendita del nome, essendo evidenti che questi non agisce in proprio nome ma unicamente attraverso gli organi societari, sia sotto il profilo della autonoma economicità la quale manca proprio a causa della confusione dei patrimoni normalmente perpetrata dal socio "tiranno".

Anche la persona fisica può essere, quindi, qualificata come holding e può, in quanto tale, essere dichiarata fallita ma è necessario che abbia agito in proprio nome, perseguito un autonomo scopo economico e che versi in stato d'insolvenza.

Nel caso concreto, pur in presenza di holding persona fisica ( o meglio società di fatto dalla stessa costituita) non risulta in alcun modo dimostrato che nel periodo del dissesto economico della Kruis Trading durante il quale la società di fatto operò, gestendo l'insolvenza della società poi di-

chiarata fallita, essa abbia assunto obbligazioni in proprio, che tali obbligazioni siano rimaste inadempite e comunque che tali inadempimenti, ammesso che si siano realizzati, abbiano costituito sintomi della situazione di insolvenza - intesa come incapacità del debitore di soddisfare in modo regolare le proprie obbligazioni - della stessa società di fatto holding. Sul punto deve infatti osservarsi che la curatela fallimentare ha fatto riferimento ad un'unica obbligazione assunta dalla società di fatto con l'agente per la Campania ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ s.a.s. il cui eventuale inadempimento da solo non può certo rappresentare sintomo della situazione di insolvenza della Holding società di

fatto. *(obbligazione documentaria prodotta in primo grado risultante dalla sentenza di ammissione al fallimento della società occulta presentata dalla società Carrel - che è l'obbligazione sarebbe stata emessa non dalle fonderie finché una delle soc. di capitali di cui le fonderie erano azionisti)*

L'inammissibile coinvolgimento della società interponente nella situazione di insolvenza della società interposta, per la sottolineata autonomia della holding, soggetto giuridico distinto dalla società "fiancheggiata", impedirebbe comunque ai creditori di quest'ultima di insinuarsi efficacemente al passivo del fallimento della società di fatto (ossia dell'impresa a latere), potendo essere ammessi al passivo di questa soltanto i creditori



(1) f.a. *Sporan*

*[Handwritten signature]*

**IL CASO.it**

nei confronti dei quali la società di fatto o i singoli soci in proprio hanno assunto obbligazioni.

Nel caso concreto risulta ovviamente del tutto assente il requisito della spesa del nome, anche se difficilmente riscontrabile nell'esercizio dell'attività direttiva della holding la quale, essendo "occulta", avrebbe semmai esplicato tale attività attraverso direttive informali impartite agli amministratori delle società operative i quali non sarebbero stati comunque vincolati ad ottemperarvi.

La diversa soluzione prospettata per la fallibilità della società di fatto occulta è quella offerta dalla disciplina che regola la responsabilità delle persone fisiche in caso di abuso della personalità giuridica con il ripristino della regola della responsabilità illimitata sancita dagli artt. 2497 c.c. e 2362 c.c. (ante riforma), in forza di applicazione analogica delle norme suddette alla società del gruppo, holding, e alla sua fallibilità come socio unico, al fine di rendere la controllante responsabile dei debiti delle controllate nonostante la distinta soggettività giuridica delle società facenti parte del gruppo.

E' noto che la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 2362 c.c. ( tra le tante Cass., 17 gennaio 1987, n. 73, in Società, 1987, 364; Cass., 27 agosto 1987, n. 7064, ivi, 1987, 1149) soltanto nel caso di intestazione di tutte le azioni ad un unico socio oppure nei casi in cui, pur non essendo tutte le azioni intestate ad un solo socio, sia possibile dimostrare che l'intestazione formale delle partecipazioni residue è simulata (interposizione fittizia) o che, pur trattandosi di interposizione reale (ad esempio intestazione delle azioni ad un fiduciario o ad un mandatario), essa risponde al solo ed unico fine di eludere l'applicazione delle norme contenute negli artt. 2362 e 2497 c.c..

Senonchè, anche a voler risolvere la questione del fallimento dell'unico azionista sulla base dell'art. 2362 c.c. ovvero dell'unico quotista di s.r.l., quando tale socio deve rispondere illimitatamente a norma dell'art. 2497 c.c., ritenendo che l'art. 147 l. fall. non si riferisca esclusivamente alle società di persone e che la limitazione temporale della responsabilità illimitata del socio unico ex art. 2362 c.c. non sia d'ostacolo alla dichiarazione di fallimento, deve tuttavia rilevarsi



**IL CASO.it**

che nel caso concreto difettano i presupposti per l'applicabilità della fattispecie normativa considerata.

La fattispecie si realizza, infatti, qualora nel periodo del socio unico siano state assunte obbligazioni da parte della società di capitali e queste siano rimaste inadempite.

Nel caso concreto, tale condizione non solo non risulta dedotta ( in proposito deve osservarsi come non sia di alcun rilievo il fatto che siano stati ammessi al passivo del fallimento della società occulta crediti ammessi anche al passivo del Fallimento Kruis Trading, asseritamene fatti valere ex art. 2497 c.c., per la limitata efficacia endofallimentare del provvedimento di ammissione allo stato passivo), quand'anche deve ritenersi esclusa dalla circostanza, pacifica in causa, che la società occulta nacque e si costituì per gestire proprio l'insolvenza del s.r.l. ██████████.

L'attività della società occulta non risulta quindi essere in alcun rapporto di causalità con la situazione economico finanziaria della società fallita, già in stato di decozione e nelle condizioni di non poter adempiere alle proprie obbligazioni.

Ed invero, non risulta contestato in fatto che i rapporti tra ~~Società Occulta~~ e ~~Società Argentea~~ iniziarono nel luglio del 1997 ed è pacifico che a quel tempo la s.r.l. ~~Società Occulta~~ era già insolvente, tanto da presentare verso la fine dello stesso anno domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In quel periodo i conti correnti bancari della società di capitali erano già chiusi e la ~~Società Occulta~~ aveva cessato ogni attività di produzione. E' in quel contesto che il ~~Società Occulta~~ e la ~~Società Argentea~~ dirottaronò verso la s.r.l. ~~Società Occulta~~, di nuova costituzione, l'attività in precedenza svolta dalla ~~Società Occulta~~.

Nel periodo in cui la società occulta tra ~~Società Occulta~~ e ~~Società Argentea~~ operò, gestendo con attività di direzione e di controllo l'insolvenza della ~~Società Occulta~~, l'impresa della società di capitali era ormai del tutto non operativa e gli atti di gestione della società di fatto ebbero contenuto essenzialmente liquidatorio, come del resto riconosciuto dalla stessa parte appellante e come implicitamente confermato dalla presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale di concordato preventivo.



**IL CASO.it**

Resta così esclusa la possibilità di ricondurre la questione alla fattispecie del socio unico e alle sue implicazioni, in particolare quella conseguente alla disciplina che ne regola la responsabilità, presupponendo la norma l'esistenza di una società di capitali con impresa efficiente ed operativa.

La domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Curatore del Fallimento, certamente ammissibile per la natura di cognizione ordinaria del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, è tuttavia del tutto infondata, essendo stato il comportamento del Curatore, nel richiedere l'estensione del fallimento alla società occulta, improntato alla massima diligenza e rivolto esclusivamente alla cura e alla soddisfazione degli interessi della massa dei creditori.

La rilevanza e la complessità delle questioni trattate hanno senz'altro giustificato la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra tutte le parti in causa e costituiscono giusti motivi per compensare le spese anche di questo grado.

P. Q. M.



## IL CASO.it

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 12/6/2003 dal Fallimento della società occulta ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ e dei soci ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~ e dal Fallimento della s.r.l. ~~XXXXXX~~, in persona del curatore dott. Massimo Sartori e da quest'ultimo in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 27/3/2003, nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXX~~, nonché sull'appello incidentale da quest'ultimo proposto

rigetta l'appello principale

rigetta l'appello incidentale

compensa tra le parti le spese del grado

Così deciso in Bologna, il 6 marzo 2007, nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere est.

*Stella D'Orsi*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Il CANCELLIERE C1  
Maria SANSAVINO

*[Handwritten signature]*

Per copia conforme all'originale

Bologna

15 GIU 2007

L'OPERATORE GUSTAVINO  
Patrizia GRILLO

Corte d'Appello di Bologna	
Depositato nella Cancelleria	
Oggi	23 MAG. 2007
Il Cancelliere C1	

*[Handwritten signature]*

24

